

VERBALE DI ACCORDO

In data 15 giugno 2006, in Pesaro

tra

Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. (nel prosieguo BPA)

e

le Organizzazioni Sindacali aziendali DIRCREDITO-FD, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.

premessi che


- sussiste nel patrimonio di BPA, quale appostazione di bilancio, un fondo di previdenza complementare – regolarmente iscritto nell'Albo detenuto dalla Covip – suddiviso in due sezioni, la prima operante in regime tecnico di prestazione definita di tipo aggiuntivo (nel prosieguo "Fondo a prestazione"), la seconda operante in regime tecnico di contribuzione definita (nel prosieguo "Fondo a contribuzione");
- SANPAOLO IMI (di seguito "Capogruppo"), detiene il controllo societario diretto di "BPA" ;
- la materia della previdenza complementare, per scelta della "Capogruppo", è da essa direttamente coordinata nelle controllate, al fine di una sua progressiva razionalizzazione;
- nel perimetro della "Capogruppo" sussistono due principali realtà previdenziali complementari, da intendersi quali poli di attrazione per le altre forme di previdenza esistenti nel perimetro stesso:
 - il "Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del Banco di Napoli" – Sezione A (di seguito "Fondo Banco"), che opera come collettore infragruppo per le forme a prestazione definita;
 - il "Fondo Pensioni per il Personale del Gruppo Sanpaolo Imi" (di seguito "Fondo di Gruppo"), che opera come collettore infragruppo per le forme a contribuzione definita;



- sussistono i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dalla "Capogruppo", ferma restando la comune volontà di salvaguardare nella loro totalità i diritti e le aspettative degli iscritti (sia pensionati, sia attivi), alla luce della normativa di legge e dei Regolamenti vigenti ed applicata all'atto della sottoscrizione del presente Accordo;
- in particolare è condivisa la finalità di operare un riordino dei regimi previdenziali, per consentire, inoltre:
 - avuto specifico riguardo al comparto a prestazione definita
 - ai pensionati la possibilità di fruire in una forma di capitalizzazione del trattamento pensionistico in essere, con contestuale risoluzione del relativo rapporto previdenziale complementare;
 - ai dipendenti in servizio la volontaria trasformazione della prestazione definita maturata in una posizione individuale di previdenza complementare a contribuzione definita;
 - avuto riguardo alla sezione a contribuzione definita:
 - la piena libertà contributiva individuale dei lavoratori;
 - la totale disponibilità di conferimento del TFR a previdenza complementare;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- 2) in data 30 giugno 2006 le appostazioni patrimoniali in essere del "Fondo a prestazione" sono trasferite al "Fondo Banco";
- 3) le appostazioni patrimoniali di cui sub 2) saranno integrate con valuta 1° ottobre 2006 delle somme che risulteranno necessarie, alla luce delle risultanze di un apposito Bilancio tecnico al 30 giugno 2006, da predisporre entro il 30 settembre 2006 dall'Attuario incaricato di Gruppo, con l'applicazione dei parametri in uso presso le diverse strutture previdenziali a prestazione definita del Gruppo stesso ed in particolare del "Fondo Banco";
- 4) la confluenza del "Fondo a prestazione" nel "Fondo Banco" determina il sorgere della garanzia solidale di BPA e dei suoi futuri aventi causa nei confronti del "Fondo Banco" medesimo, avuto



riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico della sezione stessa. Detta garanzia permane sino all'esaurimento della popolazione che fa riferimento alla sezione ridetta;

- 5) il "Fondo Banco" assicura la piena continuità delle prestazioni per attivi e pensionati del "Fondo a prestazione", secondo la normativa di legge e di Regolamento propria di quest'ultimo, a tal fine depositato agli atti del "Fondo Banco" medesimo;
- 6) fermo restando quanto previsto dal precedente n. 5), il "Fondo Banco" è tenuto ad offrire:
 - a) entro il 15 dicembre 2006 a ciascun iscritto attivo destinatario della prestazione definita la facoltà di trasferire la riserva relativa al maturato al 31 ottobre 2006, a lui riferibile, alla sezione a contribuzione definita del "Fondo Banco" stesso, presso la quale decorrerà, dall'1.11.2006, l'obbligo di contribuzione datoriale. L'esercizio della facoltà di cui trattasi – da esercitarsi nel termine di 45 giorni – determina il definitivo venir meno della partecipazione alla sezione a prestazione definita del "Fondo Banco";
 - b) entro il 31 marzo 2007 a ciascun pensionato del "Fondo a prestazione" la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le complessive previsioni al riguardo esistenti nell'ordinamento del "Fondo Banco" medesimo;
- 7) in data 30 giugno 2006 le posizioni individuali a contribuzione definita in essere presso il "Fondo a contribuzione" sono trasferite al "Fondo di Gruppo" (comparto prudenziale), salva la facoltà di ciascun interessato di richiedere il trasferimento ad altra forma di previdenza complementare cui abbia titolo di accesso. Quest'ultima facoltà potrà essere esercitata entro il 31.8.2006, con impegno del "Fondo di Gruppo" a darvi attuazione;
- 8) la collocazione nel comparto del "Fondo di Gruppo" di cui al precedente punto 7) potrà essere modificata a richiesta di ciascun interessato, con ordinaria applicazione dell'ordinamento del "Fondo" stesso;
- 9) le posizioni individuali trasferite (al "Fondo di Gruppo" o ad altra forma previdenziale) continueranno ad essere alimentate dal contributo datoriale individuale complessivo versato alla data di sottoscrizione del presente Accordo, con incremento dello stesso al 3% a decorrere dall'1.7.2006 ed al 3,5% a decorrere dall'1.1.2008.

Esse potranno essere altresì alimentate da una contribuzione dell'iscritto liberamente determinata e da tutto o parte dell'accantonamento di TFR, a scelta dell'interessato, salvi gli obblighi di legge;

- 10) nel corso del mese di settembre si terrà una riunione di carattere tecnico per verificare la corretta applicazione delle norme del Regolamento del "Fondo a prestazione" e del "Fondo a contribuzione" e la loro piena compatibilità con le disposizioni generali di settore;

LE PARTI SI DANNO ALTRESI' ATTO CHE:

le coperture per prestazioni accessorie attualmente in essere permangono invariate.

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO

Stefano Zingaretti

DIRCREDITO/ED

[Signature]
FIBA/CISL

[Signature]
FISAC/CGIL

[Signature]
UIL C.A.

[Signature]